



# COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

Tel. 0542/56911 – Fax 56900

E-Mail: [urp@mordano.provincia.bologna.it](mailto:urp@mordano.provincia.bologna.it)

Sito Internet: [www.comunemordano.it](http://www.comunemordano.it)

---

## DELIBERAZIONE N. 19 DEL 25/02/2010

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO EDILIZIO

L'anno **Duemiladieci** addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30** nella sala adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

GOLINI STEFANO	Presente	RAVAGLIA PAOLA	Presente
PIRAZZOLI STEFANIA	Presente	TASSINARI NICOLA	Presente
DI ROCCO CHIARA	Assente	GRANDI SIMONE	Assente
BENDINI FRANCESCO	Presente	BIANCONI ANGELA	Presente
CORALLI MARCO	Presente	CREMONINI MONICA	Presente
LANZONI FOSCA	Presente	LA GUARDIA MARIO	Presente
PESCI ILENIA	Presente	FRONTALI GUERRINO	Presente
ZARDI GABRIELE	Presente		
ANDALO' GIOVANNI	Presente		
BASSI GIAMPIERO	Assente		

Totale presenti **14**

Totale assenti **3**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità di Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 9 dell'OdG.

Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: ZARDI, LA GUARDIA. TASSINARI.

Escono i Consiglieri Di Rocco, Bassi, Grandi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Edilizio e le vigenti Norme Tecniche Attuative allegate al Piano Regolatore Generale ;

Richiamate inoltre le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32/2004 31/2005 e n. 41/2006, 77/2007 e 33/2009 con le quali sono state approvate le ultime modifiche al titolo 1 del regolamento edilizio

Preso atto che in attesa di produrre un regolamento urbanistico edilizio (RUE) si rende necessario apportare le seguenti modifiche:

- all'art. 69.3 DISTANZE DALLE STRADE DENTRO I CENTRI ABITATI il seguente comma *“Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa sia la riedificazione nell'area di sedime del fabbricato esistente sia lo spostamento del fabbricato purchè venga riedificato ad una distanza dalla strada maggiore o uguale rispetto alla posizione dell'edificio originario.”*;
- all'art. 69.4 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE il seguente comma *“Piccole costruzioni ad uso “Distributori alimentari”*;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche apportate agli articoli precedenti (indicate in grassetto sottolineato ed evidenziato nell'allegato);

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato sulla proposta avente il medesimo contenuto della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Servizio, su proposta avente il medesimo contenuto del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi in forma palese

### DELIBERA

1) di modificare il vigente Regolamento edilizio agli articoli:

- all'art. 69.3 DISTANZE DALLE STRADE DENTRO I CENTRI ABITATI il seguente comma *“Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa sia la riedificazione nell'area di sedime del fabbricato esistente sia lo spostamento del fabbricato purchè venga riedificato ad una distanza dalla strada maggiore o uguale rispetto alla posizione dell'edificio originario.”*;
- all'art. 69.4 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE il seguente comma *“Piccole costruzioni ad uso “Distributori alimentari”*;

2) di dare atto che la presente deliberazione ha prevalenza sul vigente Regolamento Edilizio per quanto contrasti con lo stesso;

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna.

Con le medesime risultanze, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

## 69.3 DISTANZE DALLE STRADE DENTRO I CENTRI ABITATI

### 69.3.1 ZONE OMOGENEE A – B – C.

Per distanza della strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi di sporgenza minore a ml. 1,50) ed il ciglio della strada, come definito dal nuovo codice della strada e successive modificazioni.

Distanze minima dei fabbricati dalla sede stradale:

- ml. 5, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Le strade ed i rispetti non comprendono eventuali marciapiedi e aree di sosta.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione il fabbricato dovrà essere riedificato nel rispetto delle norme di cui ai precedenti punti.

Entro il perimetro dei centri, è ammessa per i fabbricati posti in zona omogenea A o B, nei casi di ampliamento, una distanza inferiore ai disposti di cui sopra, fermo restando il minimo di mt. 5,00, qualora l'edificio esistente sia posto ad una distanza inferiore dalla strada, previo autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

**Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia anche mediante intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa sia la riedificazione nell'area di sedime del fabbricato esistente sia lo spostamento del fabbricato purchè venga riedificato ad una distanza dalla strada maggiore o uguale rispetto alla posizione dell'edificio originario.**

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso che ciò sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore od a condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso interventi urbanistici preventivi.

### 69.3.2 DISTANZE DALLE STRADE FUORI DAI CENTRI ABITATI

Le distanze minime dei fabbricati dalla sede stradale sono determinate secondo i limiti previsti dal codice della strada o se maggiori quelle previste dal P.R.G. vigente. Nel caso di ampliamento di edifici esistenti sono ammesse distanze inferiori, previo autorizzazione dell'ente proprietario dalla strada, nei casi in cui l'ampliamento comporti una sopraelevazione che non alteri la sagoma dell'edificio (ad esempio copertura di terrazzi, chiusura di logge ecc).

## 69.4 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE

La disciplina delle distanze e dei distacchi di cui ai precedenti capoversi non si applica:

- a) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature, eccetera);
- b) alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa per il servizio di trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, ecc.);
- c) ai manufatti completamente interrati, i quali possono quindi essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini;
- d) alle pensiline di larghezza non superiore a mt 1,50;
- e) ai muri di recinzione inferiori o uguali ai 2 mt. di altezza;
- f) alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee, ecc.;
- g) alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti qualora comportino un ispessimento delle murature non superiore ai cm. 15;
- h) alla realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di m.3 prevista dal Codice Civile);
- i) alle scale di sicurezza esterne quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti;
- j) all'arredo da giardino (barbecue, gazebi, piccoli manufatti in legno di dimensioni in pianta non superiori a mq 6, a condizione che non siano ancorati in maniera permanente al terreno);
- k) per pareti antistanti, appartenenti allo stesso edificio;
- l) ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);
- m) alle pensiline in genere ed ai box prefabbricati a blocco, al servizio di strutture di arredo stradale;
- n) *(abrogato)*;
- o) nel caso di realizzazione di adeguamento dei servizi igienici di edifici esistenti;
- p) balconi a sbalzo e scale esterne aperte a sbalzo, di larghezza non superiore a 1,50 ml;
- q) canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il raggiungimento di prestazioni richieste da norme di legge;
- r) **Piccole costruzioni ad uso "Distributori alimentari"**.

Per tali parti di edifici o elementi di arredo vale quanto previsto dal codice civile.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO EDILIZIO

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Marco Casolini)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(dott. Marco Casolini)

Letto, approvato e sottoscritto.

---

Il Sindaco  
GOLINI STEFANO

Il Segretario Comunale  
dott. MOSCHETTA MARILIA

=====

**Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  
attesta che la presente deliberazione:**

- è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mordano  
per 15 giorni consecutivi dal **22/03/2010** al **06/04/2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. MOSCHETTA MARILIA

=====

**che la presente deliberazione:**

- **è immediatamente eseguibile** ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.
- **è divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 25/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. MOSCHETTA MARILIA

---

---